



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Dipartimento per l'Amministrazione generale
Direzione generale Risorse umane e organizzazione

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

L'Università degli Studi della Basilicata, con sede in Via dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza (PZ), codice fiscale 96003410766, partita IVA 00948960760 d'ora in poi denominato "soggetto promotore, rappresentato dalla Prof.ssa Ada Braghieri, nata a Piacenza il 26 dicembre 1962, domiciliata per la carica presso il Centro di Ateneo POLIS - Ufficio Tirocini, Viale dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza,

E

Ministero della Cultura, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dalla Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione, afferente al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, con sede legale in Roma (RM), Via del Collegio Romano, 00186, C.F. 97904380587, indirizzo PEC dg-ruo@pec.cultura.gov.it, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Marina Giuseppone, nata a Roma (RM) il 03/10/1971, d'ora in poi denominata "DG-RUO",

Singolarmente denominate anche "Parte", congiuntamente "Parti".

VISTO

- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" e s.m.i. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro - i soggetti individuati al comma 1, lettera a), possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e

le attività formative qualificanti delle classi;

- l'art. 9 del D.P.C.M. n. 57/2024 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e quanto indicato nell'All. 5 del D.M. 270/2024 Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura;

CONSIDERATO CHE

- alla DG-RUO, in seno al MiC, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento dei programmi di formazione ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e che, in particolare, al Servizio IV, ai sensi del DM. N. 270 del 5 settembre 2024, All. 5, spettano le competenze concernenti la promozione di iniziative formative, inclusi i tirocini, di livello universitario e post-universitario;
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per 'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del MiC, ai sensi del già menzionato art. 9 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, unitamente al predetto D.M. N. 270 del 5 settembre 2024, All. 5;
- per tirocinio curriculare, d'ora in poi Tirocinio, si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato; i destinatari dell'iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari, scuole di specializzazione o ai corsi di dottorato);
- per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del Tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del MiC.

Per tutto quanto visto e premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto

Con la presente Convenzione si intende promuovere iniziative di Tirocinio della durata massima consentita dalla legge, da attivarsi su proposta dell'Università degli Studi della Basilicata.

I progetti relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l'Università degli Studi della Basilicata, avranno come oggetto l'acquisizione di competenze strumentali al processo formativo accademico dei tirocinanti.

ARTICOLO 2 – Caratteri del Tirocinio

1. Il Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di Tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.
2. Il Tirocinio è regolamentato esclusivamente dalla presente Convenzione e dal relativo progetto formativo individuale: non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte dello stesso.
3. Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”*, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.
4. Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del D.M. 142/1998.
5. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia, infortunio o grave impedimento documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
6. La DG-RUO pubblicherà apposita Circolare per garantire l'attuazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 3 – Formalizzazione

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto – d'intesa tra l'Università degli Studi della Basilicata e il Soggetto ospitante – un progetto formativo individuale.

Il progetto formativo individuale deve contenere:

- * il nominativo del tirocinante;
- * i nominativi del tutor universitario e del tutor del Soggetto ospitante;

- * descrizione del progetto;
- * obiettivi e modalità di svolgimento del Tirocinio, con l'indicazione della durata generale e dei tempi di presenza presso le sedi fisiche di svolgimento;
- * le sedi (sedi operative, strutture fisiche, uffici, altre strutture) presso cui si svolge il Tirocinio;
- * gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile riferiti ai tirocinanti (vedi art. 5 la presente Convenzione).

Il progetto formativo individuale – firmato dal tutor universitario, dal tutor del Soggetto ospitante e dal tirocinante – è redatto in triplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto ospitante, una all'Università degli Studi della Basilicata e una al tirocinante.

Durante lo svolgimento del Tirocinio presso il Soggetto ospitante, l'attività è seguita e verificata da un tutor universitario e da un tutor del Soggetto ospitante, responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra l'Università degli Studi della Basilicata, Soggetto ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del progetto formativo individuale.

Il tutor del Soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale. In caso di assenza prolungata del tutor individuato, il Soggetto ospitante – dandone comunicazione formale all'Università degli Studi della Basilicata – è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Il Soggetto ospitante, una volta predisposto – d'intesa con l'Università degli Studi della Basilicata – il progetto formativo individuale, è tenuto a chiedere autorizzazione per l'attivazione del Tirocinio alla DG-RUO, inviando il progetto formativo individuale, compilato nella sua interezza, con allegato il modulo di autorizzazione al tirocinio curriculare a dg-ruo.servizioliV@pec.cultura.gov.it.

Il Soggetto ospitante, alla fine del periodo di Tirocinio, rilascia un documento attestante le presenze del tirocinante o, comunque, le ore di Tirocinio effettuate.

ARTICOLO 4 – Diritti e doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del Tirocinio, il tirocinante:

- * non è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro applicato presso la sede di svolgimento del Tirocinio;
- * è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- * si attiene a quanto concordato con il tutor del Soggetto ospitante e adeguarsi al regolamento, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- * mantiene la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle

informazioni o alle conoscenze in merito a processi tecnico - amministrativi, prodotti, e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del Tirocinio;

- * partecipa agli incontri eventualmente concordati con il tutor universitario per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- * al termine del Tirocinio, redige e consegna ai tutor una relazione ed una presentazione sull'esperienza e sui risultati ottenuti.

ARTICOLO 5 – Garanzie assicurative

L'Università degli Studi della Basilicata assicura il tirocinante presso compagnie assicurative operanti nel settore per gli infortuni sul lavoro e per la Responsabilità Civile. In caso di incidente occorso al tirocinante durante lo svolgimento del Tirocinio, questi si impegna a segnalare tempestivamente l'evento e a far pervenire la necessaria documentazione sia all'Università degli Studi della Basilicata sia al Soggetto ospitante, affinché sia possibile provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, e con particolare riferimento agli artt. 37 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", 36 - "Informazione ai lavoratori" e 41 - "Sorveglianza sanitaria", il Soggetto ospitante si impegna a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08. Con Particolare riferimento agli artt. 37 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", 36 - "Informazione ai lavoratori" e 41 - "Sorveglianza sanitaria", la struttura ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività oggetto del Tirocinio esplicitate nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 7 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata per espressa volontà delle parti.

Il recesso dalla Convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le Parti, anche a mezzo comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC inviata con almeno 30 giorni di anticipo. Il recesso dalla Convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ARTICOLO 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, con l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati stessi previste dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso si rendesse necessario il trasferimento dei dati in un Paese terzo all'UE, il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel "Paese terzo" di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- Per il soggetto ospitante: Titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: dg-ruo@cultura.gov.it; dg-ruo@pec.cultura.gov.it. Il MiC ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della cultura - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via del Collegio Romano 27, IT-00186, Roma, email: rpd@cultura.gov.it; rpd@pec.cultura.gov.it
- Per l'Università: Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Basilicata, Via dell'Ateneo Lucano 10, 85100 Potenza, Tel. (+39) 0971202011; PEC: protocollo@pec.unibas.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Domenico Filardi email: rpd@unibas.it; - Tel. (+39) 0971 202150.

Il Ministero della cultura dichiara e garantisce all'Università di aver attivato quanto necessario per garantire il controllo dei dati e conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le Parti forniscono agli interessati le comunicazioni di propria spettanza, in base alla normativa vigente, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione. Nello specifico, l'Università degli Studi della Basilicata ha predisposto un'informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti, ivi compresi i tirocinanti, consultabile al seguente link: <https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezionedati/articolo6554.html>, alla voce "Informative di interesse degli studenti".

Il MiC dichiara e garantisce ad all'Università degli Studi della Basilicata di aver attivato quanto necessario per garantire il controllo dei dati e conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università degli Studi della Basilicata in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

ARTICOLO 9 – Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti sono, altresì, tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 10 – Referenti delle Parti

Referenti per l'attuazione della presente Convenzione sono:

- per l'Università degli Studi della Basilicata: prof.ssa Ada Braghieri, direttrice del Centro di Ateneo POLiS, che si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Ufficio Tirocini, dott. Gaetano Brindisi;
- per la DG RUO: Dott. Giacomo Guglielmi, Dirigente del Servizio IV, che si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Unità operativa Tirocini e iniziative formative di livello universitario e post – universitario.

ARTICOLO 11 – Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di

registrazione sono a carico della parte richiedente. È soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, da assolversi ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.642, con onere a carico del soggetto promotore. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 12 – Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 13 – Accordi precedenti

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce tutti gli accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005.

Firmatario per il Soggetto Promotore

Per l'Università degli Studi della Basilicata

Prof.ssa Ada Braghieri

Firmatario per il Soggetto Ospitante

Il Direttore Generale Risorse umane e organizzazione

Dott.ssa Marina Giuseppone